

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

RACCOMANDATA

Amministrazione federale delle finanze
Servizio giuridico
Bernerohof
3003 Berna

Procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di revisione della Legge federale sul contratto d'assicurazione

Egregi signori,

abbiamo ricevuto la Vostra lettera in merito alla summenzionata procedura di consultazione, e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

Lo scrivente Consiglio concorda con l'intento di procedere alla revisione totale della Legge federale sul contratto d'assicurazione. Infatti, la legge attualmente in vigore è stata adottata dall'Assemblea federale il 2 aprile 1908, e mostra di conseguenza il segno degli anni, poiché non è più consona alle esigenze e alle concezioni attuali in materia. L'avamprogetto di revisione persegue così essenzialmente lo scopo di adeguare la normativa alle mutate circostanze e di recepire i nuovi bisogni della società, segnatamente nell'ottica di un'accresciuta protezione dei consumatori, attraverso il miglioramento della posizione dello stipulante e degli altri aventi diritto secondo il contratto d'assicurazione e la regolamentazione più appropriata ed equilibrata delle relazioni fra le parti. Inoltre, l'avamprogetto presenta, dal profilo formale, una sistematica chiara e convincente.

Per quel che concerne gli aspetti materiali, lo scrivente Consiglio, in linea generale, condivide l'avamprogetto messo in consultazione. In quest'ambito, di notevole rilievo è l'art. 12, il quale prescrive, per l'impresa di assicurazione, un obbligo esteso di informazione dello stipulante sul contenuto essenziale del contratto: ciò dovrebbe migliorare la posizione dell'assicurato stesso e consentirgli di impegnarsi in conoscenza di causa, ciò che attualmente non sempre avviene.

Fra le norme che migliorano, in modo ponderato ed equo, la situazione giuridica dello stipulante, essendo meno severe e rigorose di quelle attuali, si possono menzionare, ad esempio, l'art. 18 dell'avamprogetto, che tratta della violazione dell'obbligo di notificazione da parte dello stipulante stesso, e l'art. 31, che verte sulle conseguenze della mora del debitore in relazione al pagamento dei premi. L'art. 66 cpv. 1 dell'avamprogetto, il quale stabilisce che i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dall'inizio della loro scadenza, va accolto con grande favore, poiché rafforza sensibilmente la posizione dell'avente diritto rispetto all'art. 46 cpv. 1 dell'attuale Legge federale sul contratto d'assicurazione, secondo il quale i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione:

questa disposizione istituisce infatti un termine di prescrizione troppo breve, che può anche dare adito a risultati insoddisfacenti o addirittura urtanti.

Pure utili e adeguate sono le norme dell'avamprogetto concernenti la clausola di adeguamento del premio (art. 49), il recesso ordinario dal contratto di assicurazione (art. 53), la sovrassicurazione (art. 88) e la sottoassicurazione (art. 89). Anche l'art. 52 cpv. 1 dell'avamprogetto, il quale dispone che se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, i diritti e gli obblighi del contratto di assicurazione passano al nuovo proprietario, trova la nostra piena adesione: in tal modo, infatti, è possibile evitare lacune manifeste nella copertura assicurativa, se il nuovo proprietario omette di concludere tempestivamente un'assicurazione per l'oggetto che ha acquistato o che ha ereditato.

Parimenti positivo è il giudizio sulle nuove disposizioni concernenti gli intermediari assicurativi, e segnatamente sull'art. 67 dell'avamprogetto, che prevede il loro obbligo di consulenza verso i clienti: ciò dovrebbe garantire la trasparenza nei rapporti contrattuali ed evitare talune spiacevoli situazioni che si constatano talora nella prassi dei tribunali, specie per quel che concerne i rapporti di rappresentanza e le informazioni fornite dagli intermediari e dai vari consulenti assicurativi.

Abbiamo invece constatato che l'avamprogetto non riprende l'art. 33 dell'attuale Legge federale sul contratto d'assicurazione, il quale stabilisce che salvo disposizione contraria della legge stessa, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contr. le conseguenze del quale l'assicurazione fu conclusa, eccettoché il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. Ora, a nostro avviso, sarebbe opportuno che anche la nuova Legge federale sul contratto d'assicurazione preveda una norma analoga sull'estensione del rischio e sull'interpretazione delle clausole ivi connesse, essendo nell'interesse dell'assicurato che solamente i casi e gli avvenimenti indicati in modo preciso e chiaro nel contratto siano esclusi dalla copertura assicurativa.

Infine, le disposizioni transitorie di cui all'art. 126 dell'avamprogetto sono chiare, ragione per cui i tribunali avranno indicazioni precise su quale legge applicare in un singolo caso.

Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra stima.

Il Presidente:

G. Gendotti

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.